

ORIGINALE

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione ordinaria di I^a convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Fissazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013 con contestuale recepimento delle stesse nel relativo regolamento.

L'anno duemilatredici (2013) addì 26 del mese di giugno alle ore 20,30 nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

- | | | |
|-----|-------------|------------|
| 1) | BERTO | ANNA |
| 2) | BOTTIN | ANTONIO |
| 3) | NECCHIO | FRANCO |
| 4) | TOMMASI | ERMES |
| 5) | D'ANGELO | IOSE |
| 6) | BENAGLIA | BRUNO |
| 7) | PICELLO | MARCO |
| 8) | FRANCESCON | GIORGIO |
| 9) | ALBIERO | MARIO |
| 10) | FERRARI | DANIELA |
| 11) | PEAGNO | NICOLA |
| 12) | PERINI | ANGELO |
| 13) | BOTTON | NICOLA |
| 14) | MAROCCO | EMILY |
| 15) | SALMISTRARO | ALESSANDRO |
| 16) | ZAMANA | MARIO |
| 17) | BONDESAN | ORAZIO |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	

Partecipa all'adunanza, il Dr. Gerlando Gibilaro, Segretario Comunale.

La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri *Salmistraro*, *Francescon* e *Perini* invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Sindaco-Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e nello specifico quanto previsto dagli articoli 7,8 e 9;

Richiamato l'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

Considerato che il combinato disposto delle normative sopra citate comporta, a decorrere dall'anno 2012, in via sperimentale, l'applicazione della imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.09.2012 sono state fissate le sotto indicate aliquote definitive dell'IMU per l'anno 2012:

Aliquote IMU	Anno 2012
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	0,20 per cento
Aree Fabbricabili	0,96 per cento
Terreni Agricoli	0,87 per cento
Altri fabbricati	0,87 per cento

Visto il regolamento comunale dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto che l'articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 ha previsto per gli anni 2013 e 2014:

- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011,
- la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13,
- la facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che l'art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, ha stabilito, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU 2013 dovuta per:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;

- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Dato atto che la norma in questione prevede espressamente che in caso di mancata adozione della riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, si dovrà provvedere al pagamento della prima rata dell'IMU, per le fattispecie sopra indicate, entro il 16 settembre 2013;

Considerato che il legislatore ha fissato delle aliquote di base per l'IMU, lasciando però la facoltà al Comune di effettuare, entro certi limiti fissati dalla normativa di riferimento, delle variazioni in aumento o in diminuzione;

Visti i commi dal 3 al 5 del D.L. 201/2011 che fissano le modalità di determinazione della base imponibile ai fini IMU;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 22.05.2013 avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU). Proposta al Consiglio Comunale per la fissazione delle aliquote per l'anno 2013";

Considerato che l'adozione delle aliquote proposte dalla Giunta Comunale garantisce l'equilibrio generale del bilancio 2013, tenuto conto della manovra finanziaria complessivamente attuata sia sul versante delle entrate che su quello delle spese,

Ritenuto quindi di fissare le sotto indicate aliquote per l'anno 2013, nelle misure di seguito indicate:

Aliquote IMU	Anno 2013
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	0,20 per cento
Aree Fabbricabili	0,98 per cento
Terreni Agricoli	0,98 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	0,98
Altri fabbricati	0,98 per cento

Ritenuto di stabilire le seguenti detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze di legge:

- € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,
- € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e

nel limite massimo di € 400,00;

Ritenuto inoltre di variare il vigente regolamento comunale imposta municipale propria (IMU) prevedendo l'aggiunta del quarto comma dell'art. 3, secondo il testo di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che in data 12 giugno 2013, la Commissione Consiliare per il bilancio, il personale e i tributi ha fornito parere favorevole alla modifica in tal senso del regolamento IMU con relativa fissazione delle aliquote per l'anno 2013;

Visto il parere favorevole sulla presente deliberazione del revisore dei conti agli atti presso il servizio finanziario e demografico;

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 10 in data 27.03.2012 si è provveduto alla nomina del funzionario responsabile della gestione della imposta municipale propria (IMU);

Ritenuto di procedere in merito;

DELIBERA


- Di applicare e fissare, per le motivazioni sopra descritte, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013:

Aliquote IMU	Anno 2013
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	0,20 per cento
Aree Fabbricabili	0,98 per cento
Terreni Agricoli	0,98 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	0,98
Altri fabbricati	0,98 per cento

- Di dare atto che le aliquote sopra indicate rientrano nei limiti fissati dalla normativa di riferimento e che l'adozione del provvedimento avviene entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- Di stabilire le seguenti detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze di legge:
 - € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,
 - € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00;
- Di modificare quindi il vigente regolamento comunale Imposta municipale propria (IMU), prevedendo che all'art. 3 venga aggiunto il comma quarto, nel testo di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;


- Di approvare quindi il regolamento comunale Imposta municipale propria (IMU), nel testo modificato di cui all'allegato B, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che l'art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, ha stabilito, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU 2013 dovuta per:
 - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- Di dare atto che la norma in questione prevede espressamente che in caso di mancata adozione della riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, si dovrà provvedere al pagamento della prima rata dell'IMU, per le fattispecie sopra indicate, entro il 16 settembre 2013;
- Di dare atto che a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 (soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e introduzione della riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13) e nelle more dell'eventuale complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, prevista dall' art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 (che ha comportato soltanto la sospensione temporanea del pagamento della prima rata dell'IMU 2013 per alcune fattispecie imponibili), il gettito atteso calcolato sulla base della aliquote fissate dal Comune per il 2013 e delle relative fattispecie imponibili è pari ad € 1.225.000,00;
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Dr. Paolo Bojan, quale responsabile funzionario responsabile della gestione della imposta municipale propria, di provvedere all'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento e la gestione dell'IMU.

Si dà atto che sulla citata proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dr. Paolo Bojan in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.



Quindi, la proposta di deliberazione viene approvata, per alzata di mano, con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Bondesan) essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti.

File: IMU Definitiva Consiglio 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends towards the bottom right of the page.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

All'articolo 3 viene aggiunto il seguente comma quarto:

Per l'anno 2013, sono fissate le seguenti aliquote:


Aliquote IMU	Anno 2013
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	0,20 per cento
Aree Fabbricabili	0,98 per cento
Terreni Agricoli	0,98 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	0,98
Altri fabbricati	0,98 per cento

ALLEGATO B

COMUNE DI CONA PROVINCIA DI VENEZIA


REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 25.01.2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 20.04.2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.09.2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 26.06.2013



SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Presupposto dell'imposta e relativa base imponibile
- Art. 3 Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 5 Rinuncia all'imposizione e limiti al rimborso
- Art. 6 Esenzioni
- Art. 7 Attività di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso
- Art. 8 Attività di accertamento
- Art. 9 Riscossione coattiva
- Art. 10 Rimborsi
- Art. 11 Interessi
- Art. 12 Funzionario responsabile
- Art. 13 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 14 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 15 Entrata in vigore



Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011, in quanto compatibili, e di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 Presupposto dell'imposta e relativa base imponibile

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 3 comma 2, esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

4. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011.

Art. 3 Determinazione dell'imposta e detrazioni

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti ai commi 6, 7,8 e 9 del citato Decreto tenuto conto dell'aliquota di base stabilita per ciascuna fattispecie indicata.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale *del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre*

1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.lgs. n. 504/1992 e ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per l'anno 2012, sono fissate le seguenti aliquote:

Aliquote IMU	Anno 2012
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	0,20 per cento
Aree Fabbricabili	0,96 per cento
Terreni Agricoli	0,87 per cento
Altri fabbricati	0,87 per cento

4. Per l'anno 2013, sono fissate le seguenti aliquote:

Aliquote IMU	Anno 2013
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	0,20 per cento
Aree Fabbricabili	0,98 per cento
Terreni Agricoli	0,98 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	0,98
Altri fabbricati	0,98 per cento

Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri obbligati.

Art. 5 Rinuncia all'imposizione e limiti al rimborso

1. Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non vengono effettuati, è fissato in € 5.00

Art. 6 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1, lettere b),c),d),e),f),h) ed i) del Decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 7 Attività di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del D Lgs. n. 504/1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 8 Attività di accertamento

1. Il Comune svolge l'attività di accertamento dell'imposta municipale propria ai sensi e secondo quanto indicato ai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può:
 - invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia versata sulla base di valori imponibili *non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Comune.*

Art. 9 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa vigente.

Art. 10 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente, la misura annua degli interessi è determinata nel modo seguente: tasso legale + un punto percentuale.
3. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura prevista, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.

Art. 11 Interessi

1. Gli interessi sono calcolati nel modo seguente: tasso legale + un punto percentuale.

Art. 12 Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 13 Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.



CERTIFICAZIONE
di regolarità tecnica e contabile
art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

OGGETTO: Fissazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013 con contestuale recepimento delle stesse nel relativo regolamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000:

FAVOREVOLE

CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Cona, li 21.06.2013

Il Responsabile del Servizio



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000:

FAVOREVOLE

CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Cona, li 21.06.2013


Il Responsabile del Servizio



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

Avv. Anna Berto



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gerlando Gibilaro



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e art. 32, c 1, L. 18.06.2009, n. 69)

N. 182 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale di deliberazione viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio *on line* ove rimarrà visibile per 15 giorni consecutivi.

Cona, - 5 LUG. 2013.....

IL MESSO COMUNALE

Moreno Duò



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 16 LUG. 2013.....decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267).

Cona, 24-LUG-2013.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale
Dr. Gerlando Gibilaro

